



**PRIMA NOTA DI LETTURA SULLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI  
LA FINANZA COMUNALE**

**DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità  
e il consolidamento dei conti pubblici”***

*7 dicembre 2011*

## Art. 11

### Emersione di base imponibile

#### Comma 1

La norma dispone che chi, a seguito delle richieste derivanti dall'esercizio dei poteri comunali di accertamento relativi alle imposte sui redditi<sup>1</sup> ed all'imposta sul valore aggiunto (Iva)<sup>2</sup> esibisce o trasmette atti, documenti o notizie non rispondenti al vero, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

#### Comma 2, 3 e 4

Dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari, per agevolare i controlli fiscali, sono tenuti a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato qualsiasi rapporto, di importo unitario inferiore a € 1.500<sup>3</sup>.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di comunicazione dei dati, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti, necessarie ai fini dei controlli fiscali.

Le informazioni comunicate ai sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

#### Comma 5

La norma in commento stabilisce l'abrogazione del comma 36-undevicies, articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Il comma abrogato stabiliva che l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ottenute dagli operatori finanziari (articolo 7, sesto comma, D.P.R. 605/1973) potesse procedere all'elaborazione di liste di contribuenti da sottoporre a controllo.

#### Comma 7

Le modifiche introdotte all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, eliminano il riferimento alla cadenza semestrale, come limite temporale, oltre il quale non si possono stabilire controlli più assidui e il riferimento ai 15 giorni di durata massima dei controlli.

---

<sup>1</sup> Articolo 32 del DPR n. 600 del 1973 (accessi, ispezioni, verifiche, inviti a comparire, ecc.), e articolo 33 per la definizione delle modalità operative di esercizio dei poteri.

<sup>2</sup> Articolo 51 DPR n. 633 del 1972 e articolo 52 per la definizione delle modalità operative di esercizio dei poteri.

<sup>3</sup> **D.P.R. 29-9-1973 n. 605- Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.**

*Art. 7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria.*

6. Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

La norma viene modificata, inoltre, introducendo la necessità di coordinamento tra i vari soggetti preposti al controllo, al fine di evitare sovrapposizioni, e stabilendo che, di prassi, la Guardia di finanza, dove possibile effettui gli accessi in borghese.

### Comma 8

Con modifiche introdotte dal decreto legge n. 201 del 2011 vengono eliminati i riferimenti ai consigli tributari ed ai consorzi di piccoli Comuni dall'articolo 44 del DPR n. 600 del 1973 - partecipazione dei Comuni all'accertamento, e si stabilisce che il Comune comunichi direttamente all'Agenzia delle entrate le integrazioni sulle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche.

#### Decreto Monti

##### In grassetto le modifiche

#### Testo originale

##### Carattere barrato per testi eliminati

<p>8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al secondo comma le parole "e dei consigli tributari" e le parole "nonché ai relativi consigli tributari" sono soppresse, nel terzo comma le parole ", o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola "segnalano" è sostituita dalla seguente: "segnala", e le parole "Ufficio delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia delle entrate";</p> <p>b) al quarto comma, le parole:", ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola:"comunicano" è sostituita dalla seguente:"comunica";</p> <p>c) all'ottavo comma le parole:"ed il consiglio tributario possono" sono sostituite dalla seguente: "può";</p> <p>d) al nono comma, secondo periodo, le parole:"e dei consigli tributari" sono soppresse.</p>	<p><b>D.P.R. 29-9-1973 n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.</b></p> <p><i>Art. 44 (Partecipazione dei comuni all'accertamento)</i></p> <p>1. I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo .</p> <p>2. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni <del>e dei consigli tributari</del> le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi <del>nonché ai relativi consigli tributari.</del></p> <p>3. Il comune di domicilio fiscale del contribuente <b>segnala all'Agenzia delle entrate</b>, <del>o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario segnalano all'ufficio delle imposte dirette</del> qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della</p>
--	---

	<p>dichiarazione. .</p> <p>4. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, <del>ed il consiglio tributario comunicano</del> <b>comunica</b> entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. .</p> <p>(commi abrogati)</p> <p>8. Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma <del>ed il consiglio tributario possono</del> <b>può</b> richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente .</p> <p>9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. 10. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni <del>e dei consigli tributari</del> per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza .</p>
--	--

### Comma 9

L'abolizione dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 18 del DL 78/2010 elimina ogni riferimento introdotto dalla recente normativa in merito alla necessità per il Comune di partecipare all'accertamento dell'evasione erariale attraverso il Consiglio tributario, quale organo preposto al controllo ed al raccordo con Agenzia delle entrate, Inps e Guardia di finanza.

*Decreto Monti*

*Testo originale*

*In grassetto le modifiche*

*Carattere barrato per testi eliminati*

<p>9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3</p>	<p><b>D.L. 31-5-2010 n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di</b></p>
--	--

sono abrogati.

### **competitività economica.**

*Articolo 18 Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo*

1. I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

~~2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:~~

~~a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;~~

~~b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.~~

~~2-bis. Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione~~

	<p>vigente.</p> <p><del>3. — In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.</del></p>
--	---

### Comma 10

L'abolizione del comma 12-quater, articolo 1, DL 138/2011 fa cessare l'obbligo per il Comune di costituzione del consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 al fine di poter ottenere il 100% nel biennio 2012-2014 sul riscosso in relazione alle segnalazioni effettuate .

#### *Decreto Monti*

##### *In grassetto le modifiche*

#### *Testo originale*

##### *Carattere barrato per testi eliminati*

<p>10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.</p>	<p><b>D.L. 13-8-2011 n. 138 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.</b></p> <p><i>Art. 1 Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica</i></p> <p><del>12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12 bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.</del></p>
--	---

## Articolo 13

### Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

#### Comma 1

L'entrata in vigore delle norme che disciplinano l'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012.

Le relative disposizioni sono applicate da tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili ed in base all'articolato normativo in commento.

L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

#### Comma 2

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### Comma 3

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dal presente articolato normativo.

#### Comma 4

Per i fabbricati iscritti in catasto, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i moltiplicatori indicati dalla norma risultano le seguenti variazioni:

- aumento del 60% per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (magazzini, box, autosilos, stalle, tettoie ecc.) con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- aumento pari a 0 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B edifici collettivi quali: ospedali, prigioni, musei, uffici pubblici, cappelle, oratori, scuole ecc.) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi, stabilimenti balneari);
- aumento del 60% per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- aumento del 20% per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni industriali e centri commerciali);
- aumento del 60% per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi).

#### **Comma 6**

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

#### **Comma 7**

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali.

#### **Comma 8 e 9**

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell'aliquota fino allo 0,1 per cento. I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

#### **Comma 10**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

I comuni possono inoltre prevedere che queste si applichino anche ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata.



### **Comma 11**

È prevista, inoltre, la riserva a favore dello Stato di una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e delle relative pertinenze l'aliquota di base.

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Entrambi i pagamenti sono effettuati obbligatoriamente tramite F24.

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### **Comma 13**

L'ultimo periodo del comma, consolida la riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze. Considerato che la predetta riduzione - parametrata alla stima del maggior gettito ICI - prevista attualmente in bilancio è pari a 179 milioni di euro annui e che le certificazioni di cui al periodo precedente fissano il maggior gettito in questione nella misura complessiva di euro 81,7 milioni annui, si segnala che tale consolidamento determina un onere per il bilancio statale di 97,6 milioni euro annui, a decorrere dall'anno 2011 (minor gettito ici rurale) con effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica. Si precisa che il trasferimento per l'anno 2012 comprende anche la quota 2011 e pertanto è di importo doppio rispetto alle annualità successive (euro 195,2 milioni), mentre a regime sarà pari a 97,6 milioni<sup>4</sup>.

### **Comma 17**

All'incremento di entrata per i comuni stimato in euro 2.000 milioni annui corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e sui trasferimenti erariali, per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate avviene con la procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42/2009. Conseguentemente, l'effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica è stimato in euro 2.000 milioni annui.

---

<sup>4</sup> Le stime riportate sono quelle della relazione tecnica presentata dal Governo.

Di seguito due tabelle con l'indicazione delle entrate acquisite e cedute dai Comuni a seguito dell'introduzione dell'imposta municipale sperimentale.

<b>Entrate acquisite</b>	<b>Gettito stimato</b>
Anticipazione IMU al 2012 (aliquota base al 7,6 per mille)	11,6 miliardi
Rivalutazione delle rendite catastali	Circa 6 miliardi
Introduzione IMU prima casa ad aliquota ridotta (4 per mille)	3,6 miliardi

<b>Entrate cedute</b>	<b>Gettito stimato</b>
Trasferimenti immobiliari, imposte minori e cedolare affitti	3 miliardi e 100 milioni
Irpef immobiliare	4,2 miliardi
Compartecipazione IVA - IRPEF	3 miliardi

## **Art. 14**

### **Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**

#### **Comma 1**

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è istituito a decorre dal 1 gennaio 2013, con conseguente soppressione dei vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, che di natura tributaria.

#### **Comma 2**

Il tributo è dovuto al Comune nel quale insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Comma 3**

Definizione del soggetto passivo: chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

#### **Comma 4**

Si ha esclusione dal pagamento per: le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad civili abitazioni e per le aree comuni condominiali, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **Comma 5**

Dispone il vincolo di solidarietà per i locali o le aree comuni, condominiali o comunque detenute da più persone.

#### **Comma 6**

Il pagamento del tributo è a carico possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

#### **Comma 7**

Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali, fermo restando il diritto derivante dal rapporto tributario del soggetto gestore nei confronti di chi usa i locali o le aree in via esclusiva.

#### **Comma 8**

L'obbligazione derivante dal tributo è autonoma e determinata in relazione ad una tariffa annuale.

#### **Commi 9 e 12**

Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali (comma 12), sono individuati i criteri di determinazione della tariffa. Tale regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore, fino a quella data si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 La tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Per le unità immobiliari a destinazioni ordinaria (Gruppi A, B e C) la superficie assoggettabile al tributo è pari al 80% della superficie catastale determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138 del 1998 per le zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane.

Per gli immobili già denunciati: il Comune modifica d'ufficio le superfici che risultano inferiori al 80%, sulla base della lettura incrociata tra i dati comunali ed i dati dell'Agenzia del territorio, dandone comunicazione agli interessati.

Impossibilità di determinazione della superficie: Nel caso in cui, sulla base degli atti catastali, non si riesca a determinare la superficie, il Comune chiede all'intestatario catastale di presentare la planimetria catastale dell'immobile all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, al fine di effettuare la modifica della consistenza di riferimento.

Per le altre unità immobiliari: la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestable

#### **Comma 10**

Le aree destinate al trattamento dei rifiuti speciali non rientrano nel computo della superficie, a condizione che il produttore ne dimostri il corretto smaltimento.

#### **Letture combinata dei commi 11 e ss.**

La determinazione della tariffa è effettuata sulla base del criterio di copertura integrale dei costi del servizio di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni. La tariffa è composta:

- da una quota, determinata sulla base della valutazione delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- (art. 15 D.Lgs n. 36 del 2003) il costo dello smaltimento dei rifiuti deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi finalizzati a prestare garanzia finanziaria, i costi stimati di chiusura ed i costi di gestione successiva alla chiusura.
- È prevista una maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

Dal 2013 è prevista una riduzione, corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione per i servizi indivisibili, del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. Le altre Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio attraverso un accantonamento di pari importo. All'incremento di entrata per i Comuni, stimato dalla relazione tecnica al decreto in 1.000 milioni di euro annui corrisponderà una riduzione equivalente delle

risorse assegnate a valere sui fondi di riequilibrio, perequativo e sui trasferimenti per i Comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Il Comune può stabilire riduzioni del tributo per massimo il 30% per:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero per gravi violazioni della disciplina di riferimento, o per interruzione del servizio che abbia provocato danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata nelle utenze domestiche.

Inoltre, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Infine, il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, che saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, la cui copertura non può essere data dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, ed in particolare :

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a meno che non si verificano modificazioni dei dati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal regolamento comunale.

Le modalità e i termini per il pagamento sono quelli previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria, articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Il

tributo è versato esclusivamente al comune. Il versamento, per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, ovvero in un'unica soluzione annuale.

La tariffa e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Articolo 28**

### **Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese**

#### **Comma 7**

E' previsto, a decorrere dall'anno 2012, un taglio di 1 miliardo e 450 milioni di euro a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dal decreto legislativo 23 del 2011 che ha lo scopo di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari, e successivamente sul fondo perequativo, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e sui trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Sardegna e della Sicilia.

Il comma 9 disciplina i criteri per il riparto delle riduzioni di cui ai commi 7 tra i singoli enti locali, in particolare la riduzione avviene in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale introdotta dall'articolo 13 del presente decreto.